

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 37

martedì, 6 ottobre 2009

Firenze

**Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**Portineria**

**tel. 055-438.46.22**

**E-mail:**

**redazione@regione.toscana.it**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE I

### DELIBERAZIONE STATUTARIA

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007 n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".*

**Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione**

**"Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana".**

## SEZIONE I

### DELIBERAZIONE STATUTARIA

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007 n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".*

**Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione**

**"Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana".**

Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 30 luglio 2009 e con seconda deliberazione in data 01 ottobre 2009.

#### SOMMARIO

##### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 dello Statuto  
Art. 2 - Modifiche all'articolo 35 dello Statuto  
Art. 3 - Entrata in vigore

##### PREAMBOLO

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 79 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato:

- Che il Consiglio regionale con l'approvazione dell'ordine del giorno del 27 giugno 2007, si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali, nonché a procedere ad un conseguente e proporzionale adeguamento del numero degli assessori e ad un'eventuale rivisitazione del loro status;

- Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l'attuazione dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;

- Che la suddetta Commissione, a chiusura dei lavori, ha sottoposto alla valutazione dell'aula consiliare una relazione dalla quale emergeva come fossero emerse significative convergenze sull'ipotesi di una riduzione complessiva dei consiglieri compresa fra le dieci e le quindici unità;

- Che nella prosecuzione della discussione che in questi mesi ha visto impegnati le forze politiche presenti in Consiglio regionale è emersa una ulteriore convergenza circa l'individuazione di un tetto massimo al numero di assessori nominabili nel numero di dieci;

- Che ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, l'eventuale disciplina dell'incompatibilità fra assessore regionale e consigliere regionale è demandata alla legge;

Si approva la seguente legge

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 6 dello Statuto

1. Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale."

#### Art. 2

Modifiche all'articolo 35 dello Statuto

1. Al comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto, il periodo: "non inferiore a otto e non superiore a quattordici" è sostituito dal seguente: "non superiore a dieci".

2. Il comma 3 dell'articolo 35 dello Statuto è abrogato.

#### Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della sua promulgazione.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge statutaria** 22 luglio 2009, n. 6

**Proponente:**

*Consigliere Alberto Monaci*

*Assegnata alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare*

*Messaggio della Commissione in data 24 luglio 2009*

Approvata con prima deliberazione **in data 30 luglio 2009**

**Approvata con seconda deliberazione in data 1<sup>o</sup> ottobre 2009**

#### AVVISO

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti

il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dello Statuto).

Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di 60.447, pari ad un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale

23.11.2007, n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimile dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 11 della legge stessa.

Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. n. 62/2007.

SEGUE ALLEGATO



- (1) Almeno tre ai sensi dell'art. 5 della l.r. 62/2007
- (2) Autenticazione secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 (misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni; l'autenticazione delle firme può essere anche effettuata, ai sensi dell'art. 12 comma 3 l.r. 62/2007.
- (3) Per i Consiglieri regionali l'autenticazione è effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 23.11.2007, n. 62.

Qualora l'autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

### **AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 3 l.r. 62/2007**

Io sottoscritto ..... in qualità di  
 certificato che le n. .... ( ) firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei  
 sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.

....., li .....

Timbro

Firma

Nel firmare il presente testo del quesito referendario, i sottoscrittori consentono espressamente che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali); essi si dichiarano, altresì, a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i sigg. ...., quali delegati scelti fra i promotori stessi del referendum ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 23.11.2007, n. 62.

Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è il dr. Alessandro Mazzetti

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 62/2007 è il dr. Alessandro Mazzetti

Data di deposito del quesito referendario: .....

FACSIMILE DEL MODULO PER LA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI PER LA RICHIESTA DEL REFERENDUM SUL TESTO DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6 e 35 DELLO STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA" PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 06 ottobre 2009, PARTE PRIMA.

I sottoscritti elettori richiedono referendum sul seguente quesito:

*“Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente “Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana”, approvato dal Consiglio regionale il giorno 01 ottobre 2009 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 06 ottobre 2009, Parte Prima?”*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti	Firma	Autenticazione della firma (1)

Totale firme del presente foglio \_\_\_\_\_

(1) Autenticazione secondo le modalità indicate dall’art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 (misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale e successive modificazioni; l’autenticazione delle firme può essere anche effettuata, ai sensi dell’art. 12 comma 3 l.r. 62/2007).

Qualora l'autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 3 l.r. 62/2007**

Io sottoscritto ..... in qualità di  
 certificato che le n. .... ( ) firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei  
 sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.  
 ....., li .....

Timbro

Firma

Nel firmare il presente testo del quesito referendario, i sottoscrittori consentono espressamente che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali); essi si dichiarano, altresì, a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i sigg. ...., quali delegati scelti fra i promotori stessi del referendum ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 23.11.2007, n. 62.

Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è Dr. Alessandro Mazzetti

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 62/2007 è il dr. Alessandro Mazzetti

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

**Dal 17 dicembre 2007** tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

**L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.**

**L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.**

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622